



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI



**Indice**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Fonti normative
- Art. 4 Composizione
- Art. 5 Incompatibilità
- Art. 6 Conflitti di interesse
- Art. 7 Compenso
- Art. 8 Funzioni
- Art. 9 Presidente
- Art. 10 Sedute del NVP
- Art. 11 Segretario
- Art. 12 Convocazione e ordine del giorno
- Art. 13 Modalità di funzionamento
- Art. 14 Nomina relatori e referenti
- Art. 15 Accesso alle informazioni
- Art. 16 Rapporti con l'OIV regionale
- Art. 17 Rapporti interni all'organizzazione
- Art. 18 Revisione del regolamento
- Art. 19 Norma finale

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Performance dell'ASST della Valcamonica. Il Nucleo è costituito e conforma la propria attività in applicazione del Decreto Legislativo n.150/2009, delle disposizioni regionali in materia, dei contratti nazionali di lavoro e dei contratti integrativi aziendali.
2. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, il suo Presidente, i componenti ed i dipendenti dell'Azienda sono tenuti ad osservare il presente regolamento.





Art. 2 - Definizioni

Nel presente regolamento:

- a) l'espressione "Azienda" indica l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica;
- b) l'espressione "Nucleo" indica il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP);
- c) l'espressione "Presidente" indica il Presidente del Nucleo;
- d) l'espressione "Componente" indica ciascun membro del Nucleo;
- e) l'espressione "Segretario" indica il dirigente/dipendente dell'Azienda preposto alle funzioni di Segretario del NVP;
- f) l'espressione "OIV regionale" indica l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance degli Enti di Sistema;
- g) l'espressione "ANAC" indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione.





Art. 3 - Compiti e finalità

1. Il NVP è istituito in applicazione delle disciplina legislativa in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance, di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009; lo stesso NVP è tenuto altresì a garantire le attività stabilite successivamente dal legislatore in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/12 e successive modifiche) e di trasparenza (D.Lgs. 97/16 a modifica del D.Lgs. 33/13).
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle Linee Guida agli Enti del Sistema Regionale - Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP), di cui al Decreto Regionale n. 4914 del 31/05/2011, come modificato dal Decreto n. 5394 del 28/06/2011 e, da ultimo, dalle linee guida regionali definite con DGR X/5539 del 02/08/2016.
3. Il presente Regolamento è altresì conforme alle disposizioni di Regione Lombardia che, nell'ambito del suo ruolo di indirizzo, ha stabilito:
 - a) con L.R. n. 14 del 06.08.2010, che l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance di cui alla L.R. n. 20/2008 - come modificato dalla L.R. n. 13/2010, art. 7 comma 2 - coordini i Nuclei di Valutazione degli Enti, di cui all'allegato AI della L.R. n. 30/2006, tra cui sono comprese le aziende sanitarie;
 - b) con D.G.R. n. IX/001029 del 22/12/2010, il ruolo di raccordo tra l'OIV di Sistema e gli OIV degli Enti del Sistema Regionale, nonché le rispettive funzioni, denominando tali OIV, Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni - NVP;
 - c) con D.G.R. n. IX/001151 del 29/12/2010, il rinvio alle linee guida fornite dall'OIV di Sistema di Regione Lombardia in relazione a composizione e funzioni dei NVP - evidenziando la funzione di misurazione della performance di Ente e quella principale di certificazione dell'adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati e il raccordo tra OIV/NVP;
 - d) con D.G.R. n. IX/001596 del 20.04.2011, la composizione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
 - e) con D.G.R. n. X/5539 del 02/08/2016 citata che, a parziale rettifica delle precitate direttive ha ridefinito le relative linee guida di riferimento.





Art. 4 - Composizione

1. Il NVP è composto da n. tre componenti così come determinato dalle D.G.R. n. IX/1151 del 29/12/2010 avente ad oggetto: “Determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l’anno 2011” e dalla D. G.R. n. IX/1596 del 20/04/2011 “Determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l’anno 2011”
2. Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale della Giunta Regionale.
3. Uno dei tre componenti dovrà assumere la funzione di Presidente. La nomina del Presidente dovrà avvenire nella prima seduta del NVP. Gli esperti appartenenti alla Giunta Regionale sono selezionati tra i dirigenti o i titolari di posizione organizzativa.





Art. 5 - Incompatibilità

1. Non possono essere nominati come componenti dei nuclei di valutazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/confitto di interessi previste dal comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150, dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10 dicembre 2008 nonché dalla D.G.R. n. X/1926 del 06/06/2014 e dalla D.G.R. n. X/2986 del 23/12/2014. Non possono inoltre essere nominati come membri dei nuclei di valutazione i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari delle Agenzie di tutela della salute, delle Aziende socio sanitarie territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e dell'Areu.
2. All'atto della nomina il componente deve rassegnare apposita dichiarazione di assenza delle situazioni di incompatibilità sopracitate, pena decadenza della nomina.



**Art. 6 - Conflitti di interesse**

1. Non possono essere nominati componenti del NVP coloro che si trovano in una situazione di conflitto, anche potenziale;
2. Ai componenti del NVP si fa riferimento per quanto concerne il conflitto di interesse alla regolamentazione stabilita dall'Azienda e contenuta nel Codice di Comportamento, a cui si fa espresso riferimenti, in quanto applicabile;
3. All'atto della nomina il componente deve rilasciare attestazione di insussistenza di conflitto di interesse anche potenziale pena decadenza della nomina.





Art. 7 - Compenso

1. Al presidente e ai componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo pari al 50% e un massimo pari al 70%, oltre iva se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli Enti SSL stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della l.r. 33/2009.
2. L'importo è stabilito dal Direttore Generale con espressa motivazione in relazione alla complessità aziendale ed al numero di sedute previste.
3. Al presidente/componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese.





Art. 8 - Funzioni

1. Il Nucleo di Valutazione delle Performance svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
 - b) verifica l'effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall'ente di appartenenza, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale;
 - c) verifica l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;
 - d) valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
 - e) valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
 - f) verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento;
 - g) assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;
 - h) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni del Nucleo di Valutazione;
 - i) verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
 - j) verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
 - k) verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione.

2. In particolare il NVP è chiamato ad assolvere tutte le funzioni che la normativa nazionale prevede in tema di prevenzione della corruzione quale organismo di valutazione equordinato a tal fine agli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione delle Performance) di cui all'art. 14 D. Lgs. 150/09.

**Art. 9 - Presidente**

1. Il Presidente del Nucleo è nominato nella prima seduta del Nucleo.
2. Il Nucleo può autonomamente stabilire che le funzioni di Presidente possono essere attribuite a rotazione, anche parziale, fra i componenti il Nucleo stesso.
3. Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Nucleo, ed in particolare: convoca le riunioni, stabilisce l'ordine e dirige i lavori, vigilando sull'attuazione delle indicazioni del Nucleo stesso. Ferma restando la natura collegiale del Nucleo, il Presidente rappresenta il Nucleo, curando l'integrazione delle attività svolte con quelle aziendali.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente più anziano di età.
5. Il presidente, previo accordo telefonico con gli altri componenti, può assumere via mail, a nome e per conto del NVP, le determinazioni necessarie in caso di necessità: di tali decisioni verrà preso atto nella seduta successiva.



**Art. 10 - Sedute del Nucleo**

1. Per la validità delle riunioni della Nucleo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente, e non più tardi del giorno precedente la riunione, il Segretario.
4. Decade dalla nomina il componente che si assenta tre volte alla partecipazione delle sedute.



**Art. 11 - Segretario**

1. Le funzioni di Segretario del NVP sono assolve da un funzionario dell'Azienda individuato nel provvedimento di nomina del NVP.
2. L'Azienda puo' individuare altresì un funzionario supplente che sostituisce il titolare in caso di assenza ed impedimento del titolare.
3. Per l'attività di segreteria del NVP non è previsto alcun compenso; la Direzione dell'Azienda può stabilire una quota di retribuzione di risultato correlata all'impegno derivante e dal numero delle sedute del NVP.





Art. 12 -Convocazione ed ordine del giorno

1. Il Nucleo si riunisce di regola nella sua sede coincidente con la sede legale dell'Azienda. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede. Se necessario si può fare ricorso anche alla video conferenza, secondo la procedura di cui al successivo comma 7.
2. Il Nucleo stabilisce il calendario dei propri lavori prevedendo di regola almeno una riunione mensile; riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d'urgenza, con un preavviso di ventiquattro ore.
3. Il Presidente convoca le riunioni e ne stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
4. Ciascun componente può chiedere la convocazione del Nucleo, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, o chiedere che un determinato argomento sia inserito nell'ordine del giorno di una riunione già convocata.
5. Se la richiesta è avanzata dai due componenti, la seduta è convocata non più tardi di tre giorni dalla richiesta.
6. La convocazione è comunicata ai componenti all'indirizzo di posta elettronica indicato dai medesimi.
7. La convocazione del Nucleo mediante impiego di video conferenza o di altri strumenti di comunicazione a distanza è disposta dal Presidente nei seguenti casi: a) esigenze dettate da urgenza; b) impedimento giustificato di uno o più dei componenti, nei casi in cui sia ritenuta necessaria la partecipazione dell'intero collegio. La convocazione avviene secondo le disposizioni dettate dai commi precedenti, con l'indicazione dell'orario di collegamento. In ogni caso, alla video conferenza partecipa il segretario che redige apposito verbale. In caso di interruzione provocata da motivi tecnici, la seduta mediante video conferenza è riconvocata, di norma, per il giorno successivo. Qualora non sia stato possibile trattare in video conferenza tutti gli argomenti all'ordine del giorno, questi si intendono inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta successiva. Della seduta in video conferenza verrà steso il relativo verbale valido a tutti gli effetti.



**Art. 13 - (Modalità di funzionamento)**

1. Il Nucleo opera in modo collegiale.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti del Nucleo hanno accesso a tutti i documenti aziendali e possono richiedere verbalmente o per iscritto informazioni ai responsabili o ai dirigenti dell'Agenzia. Il Nucleo si avvale inoltre della reportistica prodotta dagli staff aziendali e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della formulazione dei propri giudizi e valutazioni; a tali fini è supportato per quanto di competenza dal Servizio Controllo di Gestione e dal Servizio Risorse Umane.
3. Il segretario supporta in particolare le attività di: convocazione, stesura e/o tenuta dei verbali delle sedute e dei documenti prodotti/utilizzati, trasmissione dei verbali e dei documenti, raccolta di informazioni e documenti richiesti, raccordo con i servizi aziendali, ecc.
4. I verbali delle riunioni indicano gli argomenti trattati e le decisioni assunte, di norma senza tenere traccia delle posizioni espresse dai singoli componenti, a meno che ciò non sia richiesto dall'interessato. I verbali sono sottoscritti, di regola nella seduta successiva, dai componenti che hanno partecipato alla riunione e dal Segretario in qualità di verbalizzante, e sono quindi inviati alla Direzione Strategica.
5. Le relazioni ed i documenti prodotti dal Nucleo vengono allegati ai verbali della riunione in cui essi sono stati approvati.



**Art. 14 - Nomina dei relatori e dei referenti**

1. Il Presidente può designare uno o più Componenti quali referenti per singoli settori o ambiti di competenze, dandone informazione al Direttore Generale. I referenti svolgono le funzioni di relatore ai fini della trattazione da parte del Nucleo delle questioni rientranti in ciascun settore.
2. Per la trattazione di questioni non collegate a settori di intervento e/o per interventi specifici, il relatore è designato dal Presidente.
3. Il relatore svolge le attività preparatorie e istruttorie e riferisce al Presidente e quindi al Nucleo di Valutazione e formula le relative proposte.



**Art. 15 - Accesso alle informazioni**

1. Il Presidente del NVP, in relazione a determinate esigenze, può disporre accessi, direttamente o tramite un componente di NVP, presso la sede dell'Azienda e/o nelle strutture periferiche dell'Azienda stessa.
2. Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, per il tramite della Segreteria del NVP, qualsiasi atto o notizia inerente l'attività del NVP, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Azienda è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NVP.
3. I componenti del NVP, data la rilevanza delle informazioni cui possono avere accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
4. Il NVP è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico aziendale e del Codice di Comportamento aziendale.



**Art. 16 - Rapporti con l'OIV Regionale**

1. Il Presidente del NVP si conforma alle direttive dell'OIV emanate e si può motivamente discostare stante l'autonomia istituzionale ed operativa in capo allo stesso NVP.
2. Il NVP può richiedere e formulare chiarimenti e quesiti relativi alle proprie funzioni.
3. Il Presidente del NVP, o un componente a ciò delegato, è tenuto a partecipare alle sedute del Collegio dei Presidenti istituito dalla DGR X/5539 citata (n. 8 delle Linee Guida), a tal riguardo:
 - a) il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti dei Nuclei di Valutazione del Sistema Sanitario Lombardo ed è presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale;
 - b) il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e può essere convocato in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
 - c) il Collegio ha il compito di:
 - definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle migliori pratiche,
 - diffondere l'omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente;
 - d) La persistente mancata partecipazione agli incontri può essere causa di decadenza del Presidente.





Art. 17 - Rapporti interni all'organizzazione

1. Rispetto ai dipendenti e agli organismi aziendali il NVP mantiene una posizione di autonomia istituzionale ed operativa e può richiedere l'accesso alla documentazione amministrativa e tecnica, ovvero l'esibizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni.
2. Al NVP è attribuita rilevanza strategica nel quadro organizzativo ed operativo dell'Azienda, con particolare attenzione al supporto nella razionalizzazione delle attività ai processi organizzativi ed alla qualità della gestione.
3. Rispetto al Collegio Sindacale e nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere attivate forme di collaborazione per lo svolgimento sinergico delle rispettive funzioni; il Presidente del NVP è tenuto ad indire una riunione col Collegio Sindacale in particolare per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato;
4. Il NVP dovrà garantire in particolare una effettiva e continua operatività con la funzione di Internal Auditing Aziendale oltre che con le articolazioni aziendali di primo riferimento (Funzione Valutazione, Controllo di Gestione, Area Gestione Risorse Umane, Risk Manager).





Art. 18 - Revisioni del regolamento

1. Il Regolamento sarà oggetto di revisione da parte del NVP, al fine di aggiornarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni del Organismo Indipendente di Valutazione e all'evoluzione aziendale.





Art. 19 - Norma finale

1. Ogni aspetto non trattato dal presente regolamento, afferente alle modalità di funzionamento del Nucleo, è definito con atto del suo Presidente.